

- (7) Come esposto nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 1001/2004, allo scadere del periodo di sei mesi viene effettuata una valutazione per verificare se continuano a esistere per gli utilizzatori finali nell'UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate.

## B VALUTAZIONE

### 1. Contenuto degli impegni attuali

- (8) Gli impegni vigenti offerti dalle società le vincolano, tra l'altro, a esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell'UE10 a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels, «MIP»). Tali MIP eliminano considerevolmente gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrati nelle inchieste iniziali. Le esportazioni devono inoltre rispettare i contingenti quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell'UE10.

- (9) Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell'UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest'ultima di effettuare un controllo approfondito dell'efficacia degli impegni, i clienti tradizionali dell'UE10 degli esportatori hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti possano essere effettuati sopralluoghi.

### 2. Rispetto degli impegni attuali

- (10) Dalle visite di verifica presso i produttori esportatori è emerso che le società interessate hanno rispettato i MIP e che i volumi delle esportazioni nell'EU10 non hanno superato i livelli dei contingenti quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall'UE10 all'UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

### 3. Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni

- (11) Dall'analisi delle relazioni mensili sulle vendite, fornite alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che, nonostante vi sia stata una certa convergenza dei prezzi, esiste ancora una netta differenza tra i prezzi del prodotto in questione nell'UE10 e nell'UE15. Si è inoltre osservato che, dopo l'allargamento, i volumi delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina nell'UE10 sono diminuiti, sebbene essi rimangano ancora significativi, considerato che il periodo in esame è un periodo di «bassa stagione» per il prodotto in questione. Oltre a ciò, come esposto nel considerando 28 del regolamento (CE) n. 993/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell'UE10 prima dell'allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell'UE10 dopo l'allargamento.

## C CONCLUSIONE

### 1. Accettazione degli impegni

- (12) Tenuto conto che le condizioni eccezionali e negative, presenti prima dell'allargamento e che hanno reso necessari gli impegni, continuano a sussistere e che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni offerti dalle società interessate.
- (13) Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un'applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l'accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).
- (14) Quanto al livello dei contingenti quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti contingenti sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i contingenti per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che, mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell'allargamento, nella fissazione dei contingenti quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati). Tuttavia, data la tendenza a un maggiore consumo del prodotto in questione nell'UE10, per fissare i contingenti quantitativi per il periodo finale è stato preso in considerazione un fattore di crescita per ogni produttore esportatore che beneficia di un impegno.